
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
(polizza convenzione 2021/10/3350327)

GLOSSARIO	Pag. 4
CONDIZIONI GENERALI	Pag. 6
SEZIONE ALL RISKS (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)	
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 8
Operatività dell'assicurazione	Pag. 9
Garanzie complementari	Pag. 13
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 15
Operatività dell'assicurazione	Pag. 16
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	
Liquidazione dell'indennizzo per le Sezione All Risks	Pag. 18
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi	Pag. 23

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

CESSAZIONE

Annullamento del contratto a scadenza anniversaria o in caso di recesso.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

CONTRATTO DI RIFERIMENTO

Contratto di leasing sottoscritto dall'Aderente.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

FRANCHIGIA

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

IMPIANTO

Impianto fotovoltaico: macchinario, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

Impianto eolico: macchinario che converte l'energia meccanica in energia elettrica e che comprende gli aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale.

Impianto solare termico: macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato sul quale è montato l'impianto solare termico.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio, le *franchigie*, gli *scoperti*, i *limiti di indennizzo* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5338 INC).

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

RECESSO

Atto con il quale una delle parti può sciogliere unilateralmente dal vincolo contrattuale, durante il corso dello stesso, per specifica volontà o atto straordinario.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCHEDE DI ADESIONE

Modulo sottoscritto dall'Aderente che riassume gli estremi della copertura acquistata.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso. Per la Sezione Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia.

TERZI

Sono considerati terzi tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 3.3.

VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

A tale forma di *assicurazione* è soggetta la Sezione All Risks.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente*, se persona fisica, o Reale Mutua, in ogni caso, possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di 30 giorni. In tale caso Reale Mutua, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il presente contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

A fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;

B messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

1.8 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'*Assicurato* non sia una persona fisica, in caso di cessione o alienazione, parziale o totale, oppure di fusione o scissione dell'azienda, è facoltà di Reale Mutua decidere entro il 30° giorno dalla comunicazione o dal momento in cui Reale Mutua ne è venuta a conoscenza, se e a quali

condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il 30° giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il presente contratto è automaticamente risolto e Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.11 PAGAMENTO PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'Art. 1901 del Codice Civile si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di premio successive alla prima.

1.12 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli impianti installati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

1.13 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del *Contraente*, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

SEZIONE ALL RISKS (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- A** Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* tutti i danni materiali e diretti causati all'*impianto* assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del gestore), anche di proprietà di terzi, nell'ambito dell'ubicazione indicata sul *modulo di polizza*, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni e anche se determinato con colpa grave dell'*Assicurato* e/o *Contraente* o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori e del legale rappresentante.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
- B** Reale Mutua, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza dei *limiti di indennizzo* indicati sul *modulo di polizza*, le spese necessariamente sostenute per:
- 1 demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del *sinistro*;
 - 2 gli onorari di competenza del Perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di *assicurazione*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito; tali spese si intendono estese ai Danni Indiretti (punto 2.1 C "Rischio assicurato").
- C** A parziale deroga di quanto previsto dal successivo punto 2.3 B 10 "Delimitazioni" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*, i Danni Indiretti cioè i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un *sinistro* che abbia colpito l'*impianto* assicurato sempre che:
- tale *sinistro* sia indennizzabile a termini del punto 2.1 A "Rischio assicurato";
 - l'*impianto* sia collegato alla rete;
 - l'*impianto* (di valore superiore a € 50.000) sia dotato di sistema di telecontrollo, gestito dall'installatore o da altri soggetti oppure dotato di altri sistemi alternativi approvati da Reale Mutua e descritti con apposita appendice;
- salve le eccezioni di cui al successivo punto 2.3 D "Delimitazioni".**
La copertura dei Danni Indiretti è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo, anche se indennizzabile, risulta interamente assorbito dalla *franchigia* contrattuale.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al *valore a nuovo*.

2.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

A verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
- 4 variazione delle falde freatiche;
- 5 mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
- 6 inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 7 trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata sul *modulo di polizza*;
- 8 autocombustione (intesa come combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

B causati da o dovuti a:

- 1 furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
- 2 crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 3 montaggio, collaudo o smontaggio di *impianti*; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;
- 4 deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
- 5 errata manovra;
- 6 guasti all'*impianto*, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
semprechè non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tal caso Reale Mutua indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- 7 dolo dell'*Assicurato* e/o *Contraente* o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, o del legale rappresentante;
- 8 errori di progettazione, calcolo, impiego di prodotti difettosi;
- 9 ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *impianti*;
- 10 perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- 11 difetti noti al *Contraente/Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 12 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

C Sono altresì esclusi:

- 1 i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

- 2 i danni da impiego di esplosivi in genere;
 - 3 i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo degli *impianti* resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
 - 4 i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura;
 - 5 i danni di contaminazione da:
 - radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
 - sostanze chimiche e biologiche;
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - 6 le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
 - 7 i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
 - 8 i danni da manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
 - 9 i danni derivanti da indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware e chips integrati;
 - 10 i danni da interruzione di esercizio conseguenti ai punti 2.3 C 7, 8 e 9.
- D Sono escluse per la copertura Danni Indiretti (di cui al punto 2.1 C "Rischio assicurato"):
- 1 le perdite e le spese derivanti da prolungamento dell'inattività e conseguenti ad un *sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della copertura danni diretti della presente polizza, causato da:
 - sgravi, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
 - mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
 - sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
 - penali o indennità o multe dovute a terzi;
 - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - 2 le perdite dovute a:
 - dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sgravi, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
 - difetto di rendimento dell'*impianto* o mancato raggiungimento delle performance attese;
 - mancato riaggancio automatico dell'*inverter* alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *sinistro* non si fosse verificato.
- La copertura Danni Indiretti non è operante, in nessun caso, per gli *impianti solari termici*.

2.4 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Per gli *impianti* fotovoltaici e solari termici Reale Mutua non indennizza i danni a:

- *impianti* che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della *assicurazione*. In caso di mancato superamento da parte degli *impianti* assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l'*Assicurato* decadrà dal diritto all'*indennizzo*;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *impianto*;
- pannelli "stand-alone" (impianti autonomi funzionanti a isola);
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'*impianto*.

Limitatamente agli *impianti* solari termici, Reale Mutua non indennizza i danni a serbatoi e tubazioni idrauliche, destinate alla conduzione di acqua e/o del fluido vettore, indipendentemente dalla causa che li abbia provocati.

Per gli *impianti* eolici Reale Mutua non indennizza i danni a:

- *impianti* fuori costa (off-shore);
- *impianti* che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della *assicurazione*. In caso di mancato superamento da parte dell'*impianto* assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete, l'*Assicurato* decadrà dal diritto all'*indennizzo*;
- *impianti* che non sono muniti di un sistema di controllo per la fermata quando il vento raggiunge velocità elevate;
- turbine in esercizio da oltre 15 anni;
- tubazioni o cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'*impianto*;
- apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica.

2.5 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

A Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto gli *impianti* assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano gli *impianti* assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

B Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto gli *impianti* assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, Reale Mutua non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. Il *Contraente* (se persona fisica) e Reale Mutua (in ogni caso) hanno facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso esercitato da Reale Mutua la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio netto relativo alla presente Sezione, per il periodo di rischio non corso.

C Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi,

ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) il *Contraente* (se persona fisica) e Reale Mutua (in ogni caso) hanno la facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato da Reale Mutua la stessa, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, rimborsa al *Contraente* la parte di premio, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio netto relativo alla presente Sezione, per il periodo di rischio non corso.

- D Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un *sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo *sinistro*", purché avvenuti nel periodo di *assicurazione*.

2.6 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

Nel caso di inattività dell'*impianto* per cause diverse da quelle previste dalla copertura danni diretti, la garanzia di cui al punto 2.1 C "Rischio assicurato" (Danni Indiretti) è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

2.7 CONTIGUITA E VICINANZE

L'*Assicurato* è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze degli *impianti* assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

2.8 SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

In casi di *sinistro* verranno applicati gli *scoperti* le *franchigie*, e i *limiti di indennizzo* indicati sul *modulo di polizza* per le garanzie di questa Sezione.

GARANZIE COMPLEMENTARI (valide se richiamate sul certificato di assicurazione)

2.9 FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 2.3 B 6 "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'Assicurato sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza* i danni materiali e diretti che si manifestassero all'impianto, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.

2.10 FURTO E RAPINA

A parziale deroga del punto 2.3 B 1 "Delimitazioni" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*, i danni materiali e diretti provocati dalla perdita dei beni assicurati derivante da furto e rapina.

Reale Mutua indennizza tali danni esclusivamente qualora:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto assicurato è fissato;
- le installazioni di impianti sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- le installazioni di impianti a terra o ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o, in alternativa, saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);
 - tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
 - sistema antifurto di localizzazione GPS;
 - sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme.

Si intendono esenti dalle prescrizione sopracitate gli impianti di potenza inferiore a 5 KWp installati su fabbricati adibiti a dimora abituale.

Gli impianti a terra dovranno essere protetti da apposita recinzione con altezza minima di 2 metri. La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo. In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

2.11 GUASTI AL MACCHINARIO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 2.3 B 6 "Delimitazioni" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*, i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, da guasti meccanici.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere

fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'*impianto* e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore dell'*impianto*;
- a apparecchiature di sollevamento, spostamento, movimentazione, traino e trasporto.

2.12 RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* convenuto sul *modulo di polizza* di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, **entro il limite di indennizzo indicato sul modulo di polizza per la presente garanzia e sino alla concorrenza del 10% del limite di indennizzo stesso.**

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- A** ai beni che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del *Contraente* e i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- B** di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- le Società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Reale Mutua presta la presente Sezione solo se esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a *terzi* per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dell'*impianto* assicurato.

Qualora il proprietario dell'*impianto* assicurato sia un soggetto diverso dal *Contraente*, l'*assicurazione* si intende valida anche per la responsabilità civile del proprietario dell'*impianto*.

A L'*assicurazione* vale anche:

- 1 per la responsabilità civile dei familiari dell'*Assicurato* indicati al punto 3.3 A "Soggetti non considerati *terzi*" e dei dipendenti dell'*Assicurato*, nella loro qualità di utenti o di custodi dell'*impianto* assicurato;
- 2 per i danni cagionati a *terzi* durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'*impianto* assicurato; qualora detti lavori siano affidati a *terzi*, l'*assicurazione* vale per la responsabilità civile dell'*Assicurato* in qualità di committente.

B La garanzia comprende i danni:

- 1 derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione Responsabilità Civile verso Terzi;**
- 2 derivanti da incendio, esplosione e scoppio degli *impianti* assicurati.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.2 DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni derivanti da:

- A anomala o insufficiente produzione, fornitura o distribuzione di energia elettrica o termica;
- B consapevoli violazioni di leggi, norme o regole inerenti la sicurezza o la tecnica a cui l'*Assicurato* deve conformarsi;
- C comportamenti omissivi o di inerzia nel rimuovere le cause palesi, ovvero in caso di avviso o segnalazione da parte di Autorità pubbliche, di possibili o temuti danni;
- D inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati salvo che l'*Assicurato* provi che l'inosservanza sia dovuta a causa di forza maggiore ed il *sinistro* si sia verificato durante l'esistenza di tale causa;
- E apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
- F *impianti* che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte da tutte le leggi vigenti in materia al momento della stipulazione della presente polizza;
- G pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore;
- H pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;
- I *impianti* fuori costa (off-shore);
- J *impianti* eolici che non sono muniti di sistema di controllo per il blocco quando il vento raggiunge velocità elevate;
- K linee di distribuzione di energia verificatisi oltre i 300 metri dal perimetro dell'*impianto*;
- L tubazioni o cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- M emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- N *impianti* che non abbiano superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete;
- O amianto.

Sono inoltre esclusi i danni:

- P da inquinamento in genere (anche acustico), comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- R cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose in genere sulle quali sono installati gli *impianti* assicurati;
- S verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

3.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati *terzi*:

- A il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- B quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 3.3 A;
- C il conduttore e il proprietario dell'*impianto* fra loro, qualora siano soggetti diversi.

3.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i *massimali* convenuti sul *modulo di polizza per sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.

3.5 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

3.6 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di *sinistro* verrà applicata una *franchigia* per i danni a *cose* di € 500 tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali si applicano i seguenti *scoperti* e limiti di *risarcimento*:

- A Danni da interruzioni o sospensioni di attività (punto 3.1 B 1 "Rischio assicurato"): *scoperto* del 10% per ogni *sinistro* con il minimo di € 500 e con il massimo *risarcimento* di € 100.000 per uno o più *sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
- B Danni a *cose* da incendio, esplosione, scoppio (punto 3.1 B 2 "Rischio assicurato"): *scoperto* del 10% per ogni *sinistro* con il minimo di € 500 e con il massimo *risarcimento* di € 100.000 per uno o più *sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LA SEZIONE ALL RISKS

4.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; eseguire o permettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività;
- B darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- C fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- D conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- E predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- F fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di *indennizzo* (determinato nei termini previsti dal punto 4.6 F "Determinazione del danno"), uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

4.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

4.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

B tra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, eccetto quanto previsto al punto 2.1 B 2 "Rischio assicurato".

4.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

A indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;

B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 4.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";

C verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";

D verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 4.12 "Assicurazione Parziale Regola proporzionale";

E procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 4.4 B "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4.5 C, D ed E sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

4.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

DANNO DIRETTO

(Operante per la Sezione All Risks ad eccezione della garanzia prevista al punto 2.1 C "Rischio Assicurato")

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.

In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Limitatamente ai danni subiti dagli *inverter* in esercizio da oltre cinque anni in nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo *valore allo stato d'uso*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Relativamente alla Garanzia Complementare Guasti al macchinario (punto 2.11) la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni:

A nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1** si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del *sinistro*;
- 2** si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro* dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 4.6 A 1 defalcato dell'importo di cui al punto 4.6 A 2;

B nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1** si stima il valore del bene assicurato al momento del *sinistro*, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
- 2** si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 4.6 B 1 defalcato dell'importo di cui al punto 4.6 B 2.

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto 4.6 A 1 meno 4.6 A 2 eguagli o superi il valore che il bene stesso aveva al momento del *sinistro* stimato come al punto 4.6 B 1.

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Reale Mutua ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

DANNO INDIRETTO

(Operante esclusivamente per la garanzia prevista al punto 2.1 C "Rischio Assicurato")

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:

- C** si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600 kJ), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il *sinistro*, con l'*impianto* regolarmente funzionante;
- D** si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600 kJ) che l'*impianto* è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al *sinistro*, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- E** la differenza tra i valori calcolati ai punti 4.6 C e D viene moltiplicata per:
 - 1** il prezzo di vendita al kWh (1 kWh è pari a 3.600 kJ), contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - 2** il valore dell'incentivo Statale al kw riconosciuto in funzione della produzione annua e sulla base delle norme vigenti al momento del danno;

F l'*indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti 4.6 E 1 e 2, moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'*impianto*.

Se la produzione non è tale da consentire l'ottenimento dell'incentivo Statale l'*indennizzo* sarà pari al punto 4.6 E 1 moltiplicato ai giorni necessari a ripristinare l'attività sempre col massimo del limite stabilito dal *modulo di polizza*.

Se nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di *indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'*indennizzo* come sopra calcolato.

Qualora il pagamento dell'*indennizzo* da parte della Reale Mutua fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente a tali benefici alla prima scadenza successiva.

4.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 2.3 B 7 "Delimitazioni".

4.8 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza soltanto i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

4.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole garanzie, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

4.10 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
 - le società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti e i fornitori;
- purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

4.11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

4.12 ASSICURAZIONE PARZIALE REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore dell'impianto eccede al momento del *sinistro* del 10% la somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

4.13 LIMITE D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, **per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata sul *modulo di polizza*.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

4.14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 Codice Civile).

4.15 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato*, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'*Assicurato* sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito nel *modulo di polizza* per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

4.16 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 4.14 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

4.17 ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate risulta che il valore dell'*impianto* eccede, al momento del *sinistro*, del 10% il valore indicato sul *modulo di polizza*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore indicato sul *modulo di polizza* maggiorato del predetto 10% e il valore effettivo dell'*impianto* e comunque nei limiti del *massimale* ridotto in ugual misura.

**Servizio Clienti
Buongiorno Reale**

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

**Assistenza stradale,
per l'abitazione e la salute**

800 092 092

24 ore su 24
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5410 INC
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

PACCHETTI ACQUISTABILI

I pacchetti acquistabili sono:

PACCHETTO A65: comprende tutte le garanzie riportate nella "SEZIONE ALL RISKS – DANNI DIRETTI E INDIRETTI" e "SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI";

PACCHETTO A66: PACCHETTO A65 con esclusione della garanzia DANNI INDIRETTI;

PACCHETTO A67: PACCHETTO A66 con esclusione della garanzia GUASTI AL MACCHINARIO.

SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Con riferimento agli eventi di cui alla tabella sottostante, Reale Mutua non è tenuta ad indennizzare o rimborsare, per danni materiali diretti e consequenziali, in eccesso alle franchigie e/o scoperti convenuti, somme superiori ai limiti di indennizzo (comprehensive di leeway, stima preventiva, se operanti).

Tali limiti devono intendersi per sinistro e per annualità assicurativa, salvo dove diversamente indicato. Ove coesistente con scoperto, la franchigia deve intendersi quale minimo non indennizzabile.

ALL RISKS – DANNI DIRETTI E INDIRETTI

SOMMA ASSICURATA FINO A € 150.000			
SEZIONE ALL RISKS	SCOPERTO %	FRANCHIGIA MINIMA €	LIMITE DI INDENNIZZO %/€
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sottoindicato	5%	€ 2.500	100%
Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine	5%	€ 5.000	70%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a terra)	10%	€ 5.000	50%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a tetto)	5%	€ 5.000	70%
Sovraccarico neve	10%	€ 5.000	60%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a terra)	10%	€ 5.000	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a tetto)	5%	€ 5.000	70%
Terremoto	10%	€ 5.000	50%
Vento, pioggia, grandine	10%	€ 5.000	70%
Fenomeno elettrico	5%	€ 2.500	20%
Furto (impianto a terra)	20%	€ 5.000	30%
Furto (impianto a tetto)	10%	€ 5.000	60%
Guasti al macchinario (garanzia esclusa con pacchetto A67)	5%	€ 5.000	20%
Ricorso terzi	Non previsto	Non previsto	25%
Spese demolizione e sgombero	Non previsto	Non previsto	15%
Onorari periti	Non previsto	Non previsto	10% dell'indennizzo con massimo € 5.000
Danni indiretti (garanzia esclusa con pacchetto A66 e A67)	Non previsto	€ 1.000	€ 3.500

SOMMA ASSICURATA TRA € 150.001 E € 500.000			
SEZIONE ALL RISKS	SCOPERTO %	FRANCHIGIA MINIMA €	LIMITE DI INDENNIZZO %/€
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sottoindicato	5%	€ 5.000	100%
Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine	5%	€ 5.000	30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a terra)	10%	€ 5.000	30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a tetto)	10%	€ 5.000	70%
Sovraccarico neve	5%	€ 5.000	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a terra)	20%	€ 5.000	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a tetto)	10%	€ 5.000	50%
Terremoto	10%	€ 5.000	50%
Vento, pioggia, grandine	10%	€ 5.000	30%
Fenomeno elettrico	5%	€ 2.500	15%
Furto (impianto a terra)	20%	€ 5.000	20%
Furto (impianto a tetto)	15%	€ 5.000	40%
Guasti al macchinario (garanzia esclusa con pacchetto A67)	10%	€ 5.000	15%
Ricorso terzi	Non previsto	€ 1.500	25%
Spese demolizione e sgombero	Non previsto	Non previsto	15%
Onorari periti	Non previsto	Non previsto	10% dell'indennizzo con massimo € 30.000
Danni indiretti (garanzia esclusa con pacchetto A66 e A67)	Non previsto	€ 500	€ 30.000

SOMMA ASSICURATA TRA € 500.001 E € 1.000.000			
SEZIONE ALL RISKS	SCOPERTO %	FRANCHIGIA MINIMA €	LIMITE DI INDENNIZZO %/€
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sottoindicato	5%	€ 5.000	100%
Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine	5%	€ 5.000	30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a terra)	10%	€ 5.000	30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a tetto)	10%	€ 5.000	70%
Sovraccarico neve	5%	€ 5.000	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a terra)	20%	€ 5.000	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a tetto)	10%	€ 5.000	50%
Terremoto	10%	€ 5.000	50%
Vento, pioggia, grandine	10%	€ 5.000	30%
Fenomeno elettrico	5%	€ 2.500	10%
Furto (impianto a terra)	20%	€ 5.000	10%
Furto (impianto a tetto)	15%	€ 5.000	25%
Guasti al macchinario (garanzia esclusa con pacchetto A67)	15%	€ 5.000	10%
Ricorso terzi	Non previsto	€ 1.500	25%
Spese demolizione e sgombero	Non previsto	Non previsto	15%
Onorari periti	Non previsto	Non previsto	10% dell'indennizzo con massimo € 40.000
Danni indiretti (garanzia esclusa con pacchetto A66 e A67)	Non previsto	€ 1.000	€ 50.000

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile verso terzi derivante al Contraente in relazione alla proprietà e/o conduzione agli impianti assicurati.

MASSIMALI

L'assicurazione è prestata, fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese

per sinistro, di	€ 2.500.000
per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, di	€ 2.500.000
per danneggiamenti a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone, di	€ 2.500.000

Data ultimo aggiornamento: 15/02/2021



Assicurazione Multirischio per la Tutela dell'Abitazione e del Patrimonio

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione assicurativa per la copertura degli eventi che potrebbero danneggiare l'impianto fotovoltaico, eolico e/o solare termico, offre la possibilità di tutelarsi da eventuali controversie connesse all'impianto, con una copertura dei danni cagionati verso terzi e l'opportunità di affrontare sereni eventuali dispute legali.



Che cosa è assicurato?



Garanzia All Risks (Danni diretti e indiretti): Offre una difesa efficace e completa sia dai danni materiali e diretti causati all'impianto che da quelli indiretti.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia All Risks (Danni diretti e indiretti):

- ✗ impianti che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione;
- ✗ pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto;
- ✗ pannelli "stand-alone" (impianti autonomi funzionanti a isola);
- ✗ linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto.
- ✗ Limitatamente agli impianti solari termici, i danni a serbatoi e tubazioni idrauliche, destinate alla conduzione di acqua e/o del fluido vettore, indipendentemente dalla causa che li abbia provocati.

Per gli impianti eolici:

- ✗ impianti fuori costa (off-shore);
- ✗ impianti che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione;
- ✗ impianti che non sono muniti di un sistema di controllo per la fermata quando il vento raggiunge velocità elevate;
- ✗ turbine in esercizio da oltre 15 anni;

✓ **Garanzia Responsabilità Civile:** Protegge dalle conseguenze che un danno originatosi dall'impianto assicurato provoca ad altre persone o alle cose di loro proprietà.

- ✗ tubazioni o cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- ✗ linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;
- ✗ apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica.

Garanzia Responsabilità Civile:

- ✗ apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
- ✗ impianti che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte da tutte le leggi vigenti in materia al momento della stipulazione della presente polizza;
- ✗ pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore;
- ✗ pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;
- ✗ impianti fuori costa (off-shore);
- ✗ impianti eolici che non sono muniti di sistema di controllo per il blocco quando il vento raggiunge velocità elevate;
- ✗ linee di distribuzione di energia verificatisi oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;
- ✗ tubazioni o cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- ✗ impianti che non abbiano superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete;

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

- ✓ In generale, salvo ulteriori restrizioni per talune garanzie, la copertura vale nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e San Marino.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

Assicurazione Multirischio per la Tutela dell'Abitazione e del Patrimonio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Edizione BNP PARIBAS LEASE GROUP SA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiorno reale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2228 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2168 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibili al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 914,8 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 411,7 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3316,4 milioni di euro;
- solvency ratio: 362,5%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Il prodotto "Ecologica Reale" è suddiviso in sezioni riferite a diverse tipologie di garanzia: All Risks (Danni diretti e indiretti), Responsabilità civile.

Si può scegliere di acquistare una o più di queste garanzie. Deve essere acquistata almeno la sezione All Risks (Danni diretti e indiretti).

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



SEZIONE ALL RISK (Danni diretti e indiretti) - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Si Indennizza nei limiti di indennizzo indicati in polizza

- ✓ Tutti i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento;
- ✓ I mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di sinistro;
- ✓ Ricorso Terzi.

Nei limiti di indennizzo indicati in polizza si rimborsano le spese documentate per:

- ✓ demolire, sgomberare e trattare e trasportare alla discarica idonea i residui del sinistro.
- ✓ Gli onorari del Perito, nonché la quota parte di spese a carico dell'Assicurato per la nomina di un terzo perito.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio



SEZIONE ALL RISK (Danni diretti e indiretti) - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP non sono assicurati per i danni diretti e indiretti:

- ✗ mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro non indennizzabile; ad un impianto non collegato alla rete; ad un impianto (di valore superiore a € 50.000) non dotato di sistema di telecontrollo o di altri sistemi alternativi;
- ✗ atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- ✗ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
- ✗ variazione delle falde freatiche;
- ✗ mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
- ✗ inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- ✗ trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza;
- ✗ autocombustione (intesa come combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
- ✗ furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
- ✗ crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- ✗ montaggio, collaudo o smontaggio di impianti; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;
- ✗ deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
- ✗ errata manovra;
- ✗ guasti all'impianto, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- ✗ dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, o del legale rappresentante;
- ✗ errori di progettazione, calcolo, impiego di prodotti difettosi;
- ✗ ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di impianti;
- ✗ perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;

Rischi esclusi	✗ difetti noti al Contraente/Assi-curato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza; ✗ eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. ✗ danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; ✗ danni da impiego di esplodenti in genere; ✗ costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo degli impianti resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza); ✗ danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura; ✗ danni di contaminazione da: radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare; sostanze chimiche e biologiche; virus informatici di qualsiasi tipo; ✗ spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento; ✗ danni: ✗ di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; ✗ da manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software; ✗ derivanti da indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware e chips integrati; ✗ danni da interruzione di esercizio conseguenti ai punti precedenti; ✗ perdite e le spese derivanti da prolungamento dell'inattività e conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della copertura danni diretti della presente polizza, causato da: serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità; sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; penali o indennità o multe dovute a terzi; disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti ✗ perdite dovute a: dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrata, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; difetto di rendimento dell'impianto o mancato raggiungimento delle performance attese; mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; ✗ danni indiretti per gli impianti solari termici; Relativamente ai danni materiali e diretti: ✗ occorsi a seguito di occupazione (non militare), sono escluse le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio); ✗ occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, sono esclusi i danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; ✗ avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi).
------------------------------	---

Rischi esclusi	Relativamente ai danni indiretti: ✗ Nel caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla copertura danni diretti, la garanzia è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Relativamente a: ✗ Fenomeno elettrico non sono indennizzati i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ✗ Furto e rapina non sono indennizzati i danni qualora: ✗ il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto assicurato è fissato; ✗ le installazioni di impianti sui tetti non siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; ✗ le installazioni di impianti a terra o ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, non siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto: tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o, in alternativa, saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento); tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter; sistema antifurto di localizzazione GPS; sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme. ✗ Guasti al macchinario non sono indennizzati i danni: ✗ ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto; ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento; ✗ verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; ✗ causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore dell'impianto; ✗ a apparecchiature di sollevamento, spostamento, movimentazione, traino e trasporto. ✗ Ricorso terzi non sono risarciti i danni: ✗ ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente e i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate; ✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. ✗ a coniuge, genitori, figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; ✗ al legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica; ✗ alle Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.
------------------------------	---



SEZIONE ALL RISK (Danni diretti e indiretti) - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

In caso di *sinistro* verranno applicati gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo indicati sul modulo di polizza per le garanzie di questa Sezione.



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Assicura la Responsabilità Civile anche:

- ✓ Dei familiari e dei dipendenti, nella loro qualità di utenti o di custodi dell'impianto;
- ✓ Per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto assicurato;
- ✓ Comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o servizio;
- ✓ Comprende i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio degli impianti assicurati.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio.



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✗ Da anomala o insufficiente produzione, fornitura o distribuzione di energia elettrica e termica;
- ✗ Da consapevoli violazioni di leggi, norme o regole inerenti la sicurezza o la tecnica a cui l'Assicurato deve conformarsi;
- ✗ Comportamenti omissivi o di inerzia nel rimuovere le cause palesi, ovvero in caso di avviso o segnalazione da parte di autorità pubbliche di possibili o temuti danni;
- ✗ Inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- ✗ Emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- ✗ Amianto;
- ✗ da inquinamento in genere (anche acustico), comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose in genere sulle quali sono installati gli impianti assicurati;
- ✗ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Non sono risarciti i danni a: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti; il conduttore e il proprietario dell'impianto fra loro, qualora siano soggetti diversi.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

In caso di *sinistro* verrà applicata una franchigia per i danni a cose di € 500 tranne che per i casi sotto riportati ai quali si applicano i seguenti scoperti e limiti di risarcimento

		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
GARANZIE BASE	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	---	10 % per ogni sinistro con il limite di € 500	€ 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
	Danni a cose da incendio, esplosione, scoppio	€ 200	10 % per ogni sinistro con il limite di € 500	€ 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Sezione Danni diretti ed indiretti - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- fare denuncia scritta a Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro;
- fare, nei 5 giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per Legge, precisando, il momento, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno
- far pervenire a Reale Mutua un elenco scritto dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni danneggiati, a richiesta anche un elenco degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del relativo valore;
- fornire a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

Sezione Responsabilità civile verso terzi – il Contraente o l'Assicurato, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua.

Assistenza diretta/in convenzione: Sezione Assistenza – Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.

Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Rimborso

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Reale Mutua, la stessa rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a soggetti che necessitino di assicurare un impianto fotovoltaico, solare termico e/o eolico.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23,73% dei premi contabilizzati.

Riguardo esclusivamente alle polizze connesse a mutui e finanziamenti si precisa che sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 268,66, di cui euro 189,33 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 70,47% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile
---	---

**INFORMAZIONE VALIDA QUALORA LA POLIZZA SIA CONNESSA A MUTUO O FINANZIAMENTO
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**

L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l’importo del premio, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione.

Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P * \left(\frac{n-t}{n} \right)$$

nella quale:

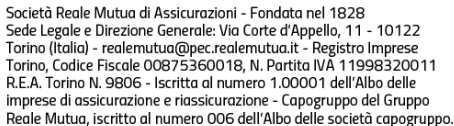
- P = premio, al netto di imposte, relativo all’intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall’inizio della copertura assicurativa fino all’estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 * \frac{3650 - 2555}{3650}$$

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

APPENDICE DI VARIAZIONE

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 2.1 A - RISCHIO ASSICURATO, PER GLI IMPIANTI CHE, SEPPUR ULTIMATI, NON SONO ANCORA COLLEGATI ALLA RETE DEL GESTORE E/O NON HANNO ANCORA OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DA PARTE DEL GSE (GESTORE SERVIZI ENERGETICI), REALE MUTUA INDENNIZZA ALL'ASSICURATO TUTTI I DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI ALL'IMPIANTO, CON ESCLUSIONE DEI DANNI DA FENOMENO ELETTRICO, GUASTO MECCANICO E DEI DANNI INDIRETTI. LE SUDDETTE GARANZIE DIVERRANNO AUTOMATICAMENTE OPERATIVE, SENZA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALCUNA DA PARTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO, A FAR DATA DAL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DA PARTE DEL GSE (GESTORE SERVIZI ENERGETICI); PERTANTO, LE FRANCHIGIE, GLI SCOPERTI E I LIMITI DI INDENNIZZO GIÀ INDICATI SUL MODULO DI POLIZZA SARANNO APPLICABILI, IN CASO DI SINISTRO, SOLO DAL MOMENTO IN CUI L'IMPIANTO, SUPERATE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, SIA ENTRATO PIENAMENTE IN ESERCIZIO. FERMO IL RESTO.

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore)



Utente: A11307N

Polizza numero 2021/10/3350327
della quale forma parte integrante

APPENDICE DI PRECISAZIONE
APPENDICE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA RELATIVA AGLI EVENTI
CATASTROFALI

Legge 30 dicembre 2023 n° 213 (Legge di Bilancio 2024)

D'accordo tra le Parti si prende atto di quanto segue:

Con decorrenza dalle h. 24:00 del 31/07/2025, le definizioni presenti in polizza vengono integrate/sostituite come segue:

ALLAGAMENTO

Eccesso o accumulo di acqua piovana in luogo normalmente asciutto non dovuto ad alluvione, inondazione, esondazione e rotture accidentali di tubazioni diverse da gronde e pluviali.

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, da qualunque causa provocata.

FRANA

Rapido movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

MAREGGIATA

Moto ondoso anomalo del mare causato dall'azione del vento.

MAREMOTO

Serie di onde marine di eccezionali dimensioni che si generano a seguito di terremoto.

TERREMOTO (SISMA)

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La disciplina delle garanzie CATASTROFALI, viene sostituita e riscritta come segue

Allagamento

Reale Mutua indennizza l'Assicurato/Contraente dei danni materiali e diretti ai *beni* da allagamento comunque determinato da cause differenti dagli altri eventi previsti in polizza.

Di conseguenza Reale Mutua non indennizza i danni già liquidabili a termini delle seguenti garanzie:

- a) Alluvione, inondazione, esondazione**
- b) Eventi Atmosferici;**
- c) Sovraccarico Neve;**
- d) Gelo.**

A termini della presente garanzia, Reale Mutua non indennizza, in ogni caso, i danni:

1) causati da:

- a) penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno;
- d) cedimento o frana;

2) subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- b) recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e simili installazioni esterne.

In caso di sinistro, per ogni singola ubicazione, verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* di cui alla tabella - **FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO**.

Alluvione, inondazione ed esondazione

Reale Mutua indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti ai *beni* da alluvione, inondazione ed esondazione.

Reale Mutua non indennizza:

- a) i danni cagionati da maremoti o maree penetrazioni di acqua marina;
- b) i danni cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno;
- c) i danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazioni;
- d) i danni provocati da colaggi o rottura degli impianti automatici di estinzione.

Non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

- e) maremoto, mareggiata, marea, penetrazioni di acqua marina;
 - f) variazione della falda freatica;
 - g) allagamento, flash floods (bombe d'acqua), umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - h) frana, lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;
- anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti ad alluvione, inondazione, esondazione.

Si intendono comunque compresi i danni da alluvione, inondazione ed esondazione conseguenti a frana.

In caso di sinistro, per ogni singola ubicazione, verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* di cui alla tabella - **FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO**.

Terremoto (sisma)

Reale Mutua indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti ai *beni* da terremoto (*sisma*).

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Reale Mutua non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

- a) *maremoto, mareggiate* e penetrazioni di acqua marina;
- b) alluvione, inondazione, esondazione, allagamento;
- c) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- d) valanghe e slavine;
- e) frana;

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a *terremoto (sisma)*.

In caso di sinistro, per ogni singola ubicazione, verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* di cui alla tabella - **FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO**.

Frana

Reale Mutua indennizza l'*assicurato/contraente* dei danni materiali e diretti ai *beni* causati da *frana*.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- a) *maremoto, alluvione, inondazione, esondazione;*
- b) *allagamento;*
- a) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- b) valanghe e slavine;
- c) lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;
- d) frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;
- e) anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a *frane*;
- f) cedimento del terreno se non causato da frane;
- g) *frane* già note o potenzialmente già note.

Si intendono comunque compresi i danni da *frana* conseguenti ad *alluvione, inondazione, esondazione*.

In caso di sinistro, per ogni singola ubicazione, verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* di cui alla tabella - **FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO**.

BENI ESCLUSI (integrazione e precisazione relativamente a articolo 2.4 delle Condizioni di Assicurazione)

Relativamente alla garanzia alluvione, inondazione, esondazione, Reale Mutua non indennizza i danni causati a Beni ubicati in aree golenali.

UNICO SINISTRO

A parziale deroga e integrazione delle condizioni di assicurazione, agli effetti della garanzia:

1. Terremoto, sono attribuite a un medesimo fenomeno tellurico, e quindi facenti parte di un unico evento calamitoso,
Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile
2. Alluvione, inondazione, compresa esondazione, sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso
Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile
3. Frana, sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le

72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

Pertanto i danni relativi alle garanzie sopra elencate e attribuibili ad un unico evento calamitoso sono considerati

Unico sinistro solo se avvenuti nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

Relativamente alle imprese con Sede Legale in Italia e le imprese avente sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2188 C.C. e relativamente alle sole garanzie catastrofali **Alluvione, inondazione, esondazione, Terremoto (sisma) e Frana** a parziale deroga di quanto previsto all'art. 4.6 – DETERMINAZIONE DEL DANNO del libretto delle Condizioni di Assicurazione, si intende abrogato il disposto in base al quale Reale Mutua non è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Relativamente alle imprese con Sede Legale in Italia e le imprese avente sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2188 C.C. e relativamente alle sole garanzie catastrofali **Alluvione, inondazione, esondazione, Terremoto (sisma) e Frana**, quanto disciplinato all'art. 4.11 – ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI del libretto delle Condizioni di Assicurazione si intende integrato come segue.

Se l'assicurato o il contraente si avvale anche dell'anticipo previsto per legge (articolo 23 della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità 18 marzo 2025, n. 40) Reale Mutua pagherà l'eventuale differenza rispetto a quanto calcolato dal presente punto.

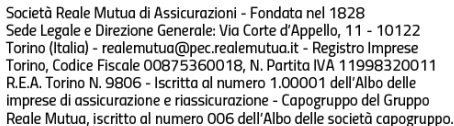
FERMO IL RESTO.

Torino, lì 25/07/2025



Firmato digitalmente da:

MARTINA MINELLA



TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA DI TORINO CAVOUR										CODICE 130			NUMERO DI POLIZZA 2021/10/3350327			NUMERO DI VARIAZIONE 10		SUB AGENZIA 118		SIRE 10136																		
CONTRAENTE BNP PARIBAS LEASE GROUP													CODICE FISCALE O PARTITA IVA			13455940158																						
DOMICILIO PIAZZA LINA BO BARDI 3										MILANO						MI		C.A.P. 20124																				
DECORRENZA CONTRATTO					SCADENZA CONTRATTO					DURATA CONTRATTO					DATA PRIMA SCADENZA					RATEAZIONE					INDICIZZAZIONE													
g. 31		m. 07		a. 2025		g. 31		m. 12		a. 2025		a. 00		m. 05		g. 00		g. 31		m. 12		a. 2025		Annuale					si/no NO									
SOSTITUISCE LE POLIZZE										COASSICURAZIONE			NS. DELEGA		NS. QUOTA		COD. DEL.		N. POLIZZA DELEGATARIA					INCASSATO AL														
N PARTE		AGENZIA		RAMO		N. DI POLIZZA		PAGATO AL																														
si/no								m.		a.																												
										// //					// //		// //		// //					TOTALE PRIMA RATA EURO		// //												
										TOTALE PREMIO NETTO					ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA					TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		// //												
										// //					// //		// //		// //					// //		// //												
TAC.RINNOVO		REG.PREMIO		TEMP		T.PROD		CODICE RISCHIO		RESCINDIBILE			RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE																			
SI		SI		NO		3		P9864		NO			//			//			//			//																
si/no		si/no		si/no						si/no			m.			a.			Agenzia			Ramo			N. Polizza			Agenzia			//			N. Polizza				

Con effetto dalle ore 24 del 31/07/2025, ferma ogni altra condizione e pattuizione di polizza, d'accordo fra le Parti si conviene di apportare al contratto la seguente variazione:

CON EFFETTO DALLE ORE 24:00 DEL 31/07/2025, FERMA OGNI ALTRA CONDIZIONE E PATTUIZIONE DI POLIZZA, D'ACCORDO FRA LE PARTI SI CONVIENE DI APPORTARE AL CONTRATTO LA SEGUENTE VARIAZIONE:

I TASSI PROMILLE SI INTENDONO, CON MEDESIMA DECORRENZA E APPLICATI ALLE SOLE ADESIONI POST 31.07.2025, COSI' MODIFICATI:

PACCHETTO A - A65 3,60
PACCHETTO B (COME A MA DANNI INDIRETTI NON OPERANTE) - A66 3,50
PACCHETTO C (COME B MA GUASTI AL MACCHINARIO NON OPERANTE) - A67 3,10

PER IMPIANTI FINO AD 1MILIONE, SI INTENDONO COSI' MODIFICATI SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO, VALIDI SIA PER LE ADESIONI PRECEDENTI AL 31.07.2025 CHE PER LE SUCCESSIVE:

SISMA SCOPERTO 15PERCENTO (SENZA MINIMO) LMI 100PERCENTO
ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE SCOPERTO 15PERCENTO(SENZA MINIMO) LMI 100PERCENTO
FRANA SCOPERTO 15PERCENTO (SENZA MINIMO) LMI 100PERCENTO

PER LE ADESIONI PRECEDENTI AL 31.07.2025 VERRANNO APPLICATI I TASSI PROMILLE IN VIGORE FINO AL 31.07.2025 RIPORTATI DI SEGUITO:

PACCHETTO A - A65 2,80
PACCHETTO B (COME A MA DANNI INDIRETTI NON OPERANTE) - A66 2,70
PACCHETTO C (COME B MA GUASTI AL MACCHINARIO NON OPERANTE) - A67 2,40

LE DEFINIZIONI PRESENTI IN POLIZZA VENGONO INTEGRATE/SOSTITUITE COME DA APPENDICE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA RELATIVA AGLI EVENTI CATASTROFALI ALLEGATA ALLA PRESENTE.

TALI DEFINIZIONI VENGONO APPLICATE CON DECORRENZA H. 24:00 DEL 31/07/2025 SU TUTTE LE ADESIONI PRESENTI IN POLIZZA, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI INGRESSO NELLA STESSA.

FERMO IL RESTO

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Finanziato integralmente da:

MARTINA MINELLA

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20



1127060036015164

Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore)



Utente: A11305V